



PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2

**Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese
e**

Azione 2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA

**Bando: Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di
energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi
di imprese**

INDICE

- 1 Definizioni essenziali
 - 1.1 Altre Definizioni
- 2 Finalità
- 3 Dotazione finanziaria
- 4 Destinatari e requisiti di ammissibilità
 - 4.1 Destinatari
 - 4.1.1 Ambito di applicazione
 - 4.2 Requisiti di ammissibilità
 - 4.2.1 Iscrizione in pubblici registri
 - 4.2.2 Localizzazione del progetto
 - 4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)
 - 4.2.4 Procedure concorsuali
 - 4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi
 - 4.2.6 Responsabilità amministrativa
 - 4.2.7 Precedenti penali
 - 4.2.8 Contrasto lavoro irregolare
 - 4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro
 - 4.2.10 Deggendorf
 - 4.2.11 Dimensione Impresa
 - 4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria
 - 4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività
 - 4.2.14 Domicilio digitale e sistema di comunicazione unico con i soggetti beneficiari
 - 4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria
 - 4.2.16 Impresa in difficoltà
 - 4.2.17 Antimafia
 - 4.2.18 Delocalizzazione
 - 4.2.19 Contrasto alla discriminazione
 - 4.2.20 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
 - 4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale
 - 4.2.22 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]
 - 4.2.23 Disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi
- 5 Progetti finanziabili e spese ammissibili
 - 5.1 Progetti ammissibili
 - 5.1.1 Relazione tecnica di progetto
 - 5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto
 - 5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto
 - 5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto
 - 5.3 Spese ammissibili
 - 5.4 Massimali di investimento
 - 5.5 Forma e intensità dell'agevolazione
 - 5.6 Cumulo
- 6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione
 - 6.1 Presentazione della domanda
 - 6.2 Istruttoria
 - 6.2.1 Verifica di ammissibilità
 - 6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda
 - 6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità
 - 6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione
 - 6.3.1 Bandi con procedura a graduatoria

- 6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione
 - 6.4.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
 - 6.4.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale
 - 6.4.3 Esito negativo dei controlli
- 7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini
- 8 Modalità di rendicontazione ed erogazione.
 - 8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione
 - 8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione
 - 8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo
 - 8.2.2 Domanda di erogazione per SAL
 - 8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO
 - 8.3 Controlli sulle domande di erogazione
 - 8.3.1 Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di istanza di erogazione
 - 8.3.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale
 - 8.3.3 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 - 8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione per ogni tipo di rendicontazione
 - 8.5 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo
- 9 Obblighi del beneficiario
- 10 Monitoraggio, ispezioni e controlli
 - 10.1 Monitoraggio
 - 10.2 Controlli in loco e ispezioni.
- 11 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe
 - 11.1 Variazioni del progetto
 - 11.2 Variazione del soggetto beneficiario
 - 11.3 Proroga
- 12 Soccorso istruttorio
- 13 Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione
 - 13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale
 - 13.2 Revoca parziale
 - 13.3 Procedimento di revoca
 - 13.3.1 Procedimento di revoca totale
 - 13.3.2 Procedimento di revoca parziale
- 14 Procedimento di recupero
- 15 Rimborsi e sanzioni
 - 15.1 Rimborsi
 - 15.2 Sanzioni
- 16 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
- 17 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 18 Disposizioni generali.
- 19 Controversie e foro competente
- 20 Elenco allegati
- 21 Riferimenti normativi

1. DEFINIZIONI ESSENZIALI

“Avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

“Beneficiario”: GI, MPMI e professionisti e studi associati composti da professionisti e titolari di autonoma partita IVA;

“Codice unico di progetto” (CUP): Il Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall’O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.;

“Delocalizzazione”: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato).

Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell’attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

“Domicilio digitale”: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, art. 24 comma 1 punto e) convertito con legge del 14 settembre 2020 nr. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti;

“Grande impresa”: impresa che non soddisfa i criteri di cui all’allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

“Identità digitale”: un insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L’autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in

¹Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall’Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

“Impresa femminile”: impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

“Impresa giovanile”: impresa in possesso al momento della presentazione della domanda di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni ; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni ; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

“Impresa in difficoltà”: impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

“Impresa unica”: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica “Impronta elettronica”: L'impronta elettronica è la rappresentazione digitale del documento composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine.

“Impronta elettronica”: L'impronta elettronica è la rappresentazione digitale del documento composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine.

“Investimento iniziale”:

a) un investimento in attivi materiali e attivi immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

“MPMI” microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06/05/2003 . In particolare sono definite:

- a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

“Operazione”: nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³ si intende:

- a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

“Operazione completata”: operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

“Organismo Intermedio”(O.I.): organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.p.A.;

“Periodo di stabilità”: periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 5 anni successivi (3 anni se MPMI) ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell’art. 20, c.2 della L.R. 71/2017;

“PEC”: Posta Elettronica Certificata;

“Procedura valutativa”: la procedura di cui all’art. 5 del D. Lgs. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

“Professionisti”: soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all’art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4.

“Progetto”: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell’ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto).Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell’investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027⁴ il CUP è assegnato a livello di “operazione”;

³Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

⁴Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

“Procedura a graduatoria”: la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

“Rating di legalità”: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del decreto-legge 24.01-2021 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012 n.27; modalità attuative; DM Economia e finanze e Sviluppo Economico 20.02.2014 n.57, delibera AGGCM 15.05.2018 n.27165;

“Regolamento de minimis”: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

“Regolamento di esenzione”: il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

“Registro nazionale aiuti – RNA”: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

“SFT”: specifica piattaforma informatica gestita dall'OI e dedicata alla gestione dei Bandi del PR FESR Toscana 2021-2027.

“Sovvenzione”: contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

“Tasso di riferimento”: tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008);

“Titolare effettivo”: Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio⁵.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;

⁵Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

“Unità produttiva”: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati.

L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del DPR 26.10.1972 n.633.

“ULA”: unità di lavoro che rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno.

1.1 Altre definizioni

“efficienza energetica”: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia (art 2 c.1 lett. b) D.Lgs. 115/08 e s.m.i.);

“miglioramento dell'efficienza energetica”: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici (art 2 c.1 lett. c) D.Lgs. 115/08 e smi);

“risparmio energetico”: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (art 2 c.1 lett. d) D.Lgs. 115/08 e s.m.i.);

“consumo di energia primaria”: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici (art 2 c.1 lett. l-quaterdecies) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);

“energia primaria”: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione (art 2 c.2 lett. h) D.Lgs. 102/14 e s.m.i.);

“consumo di energia finale”: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse (art 2 c.2 lett. g) D.Lgs. 102/14 e s.m.i.);

“energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareo motrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (art 2 c.1 lett. a) D.Lgs 199/21);

“energia geotermica”: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre (art 2 c.1 lett. c) D.Lgs 199/21);

“cogenerazione”: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 (art 2 c.1 lett. l-quater) D.Lgs 192/05 e s.m.i.);

“cogenerazione ad alto rendimento”: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della Direttiva 2012/27/UE (D.M. 04/08/11);

“rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)”: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria (art 2 c.2 lett. gg) D.Lgs 102/14 e s.m.i.);

“teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti”: un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 %

calore cogenerato o il 50 % oppure una combinazione delle precedenti (art 2 c.2 lett. tt) D.Lgs 102/14 e s.m.i.);

“pompa di calore”: dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata (art 2 lett i) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.); le tipologie di pompa di calore prese a riferimento sono quelle di cui alle tab. 6 e 7 dell’Appendice B DM 26/06/15 “Requisiti Minimi”;

“audit energetico o diagnosi energetica”: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (art 2 c.2 lett. b-bis) D.Lgs. 102/14 e s.m.i.);

“edificio”: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (art 2 lett a) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);

“edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del D.Lgs.192/05, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ (art 2 lett l-octies) D.Lgs.192/05 e s.m.i) nonché edificio così come definito al punto 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti minimi);

“intervento”: uno tra quelli previsti al paragrafo 5.1 del presente bando;

“progetto”: realizzazione di uno o più interventi di differente tipologia tra quelli previsti al paragrafo 5.1 del presente bando;

“fabbisogno annuale globale di energia primaria”: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno (art. 2 c.1 lettera l-sexiesdecies D.Lgs 192/05 e s.m.i.)

2. FINALITA'

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese nel proprio territorio in attuazione delle Azioni 2.2.3 *“Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese”* e 2.2.2 *“Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA”* di cui alla Delibera di Giunta Regionale DGR n° 515 del 06/05/2024 che ha approvato la versione n. 2 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del PR FESR 2021-2027, in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia⁶.

In particolare la Regione Toscana, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n° 962 del 05/08/2024 *“PR FESR 2021-2027-Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese” e Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” - Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili”*, favorisce e sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili che, tra l'altro, è obiettivo prioritario della politica energetica comunitaria e nazionale, come stabilito dalle Direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2018/844/UE, 2018/2001/UE e relativi recepimenti a livello nazionale, nonché della Strategia definita nel PAER.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto -contributo in conto capitale.

La procedura del bando è “valutativa” ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 123/1998, con procedimento a graduatoria.

L'avviso si inserisce nell'ambito di GiovaniSI, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:

<https://www.sviluppo.toscana.it/>

⁶ Cfr.paragrafo 10 “Riferimenti Normativi”

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il bando dà attuazione all’Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese” e all’Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” la cui dotazione complessiva del DAR- Piano Finanziario del PR FESR 2021-2027 approvato con DGR 515/2024 è pari rispettivamente a € 11.000.000,00 e € 5.840.000,00.

Con DGR 962 del 05/08/2024 sono state destinate risorse pari a € 11.000.000,00 di cui all’Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese” per progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili degli immobili sedi di imprese e € 2.920.000,00 di cui all’Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” per progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili degli immobili sedi di imprese destinati alle RSA private

Le risorse assegnate per l’attuazione del bando per progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese a valere sulle annualità 2025-2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 per l’Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese” sono pari a € 3.414.716,29 nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli 53488, 53489 e 53490 e per l’Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” - RSA private sono pari a € 906.452,75 nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli 53485, 53486 e 53487.

Pertanto verranno redatte le seguenti 2 graduatorie:

Azione 2.2.3 “ Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese”

- GRADUATORIA IMPRESE a favore di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese

Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA”

- GRADUATORIA RSA a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese adibite a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) private

Al fine dello scorrimento delle suddette graduatorie sarà possibile integrare il finanziamento per il presente bando fino a concorrenza dei suddetti importi rispettivamente pari a € 11.000.000,00 per l’Azione 2.2.3 e € 2.920.000,00 per l’Azione 2.2.2 così come programmati nel DAR vers. 2.0 approvato con DGR 515/2024.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, con successiva delibera di Giunta.

La dotazione finanziaria del presente bando fa riferimento esclusivamente ai settori di intervento “048. Energia rinnovabile: solare” e “052. Altre energie rinnovabili (compresa l’energia geotermica)” di cui alla tabella 1 dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) a cui sono destinate risorse rispettivamente pari a € 36.188.800,00 (quota UE) e € 7.047.200,00 (quota UE).

4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 Destinatari

Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese”

Sono soggetti destinatari:

- Imprese (MPMI e GI) in forma singola;
- Professionisti in forma singola e studi associati composti da professionisti titolari di autonoma partita IVA.

A valere sull’Azione 2.2.3 non sono ammesse domande riguardanti progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA”

Sono soggetti destinatari le RSA autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale:

- Imprese (MPMI e GI) in forma singola;
- Professionisti in forma singola e studi associati composti da professionisti titolari di autonoma partita IVA.

A valere sull’Azione 2.2.2 sono ammesse esclusivamente domande riguardanti progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Per entrambe le Azioni 2.2.3 e 2.2.2 l’accesso al bando è esteso anche ai professionisti in quanto equiparati alle imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Pertanto tutte le volte che viene utilizzato il termine “impresa” lo stesso si intende riferito anche alla categoria dei “professionisti”, se non diversamente specificato.

Per entrambe le Azioni 2.2.3 e 2.2.2 la domanda può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene per la gestione dell’attività economica (es. affittuario, locatario, gestore, etc.), fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare tutti i requisiti previsti dal bando.

4.1.1 Ambito di applicazione

Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda, un’attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n° 962 del 05/08/2024 e di seguito riportati.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
P – Istruzione;
Q – Sanità e assistenza sociale;
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici:

- a) esclusi di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 ;
- b) esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato:

- non sono ammissibili edifici adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o similari destinati a:
 - estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

E' escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

4.2 Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 (DURC) che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 (antimafia) per il quale si rimanda all'Allegato 1B da parte dei soggetti richiedenti.

I requisiti di cui ai punti 4.2.11 (Dimensione impresa), 4.2.15 (Affidabilità economico-finanziaria) e 4.2.16 (Impresa in difficoltà) possono essere attestati da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità unitamente ad una relazione tecnica che specifichi i calcoli e i parametri utilizzati per attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

a) per le imprese: regolare iscrizione al Registro imprese della CCIAA territorialmente competente;
 b) per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa. Per gli studi associati: possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale o sede operativa del soggetto beneficiario come definita ai successivi paragrafi 5.1 e 5.3.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso al momento di presentazione della domanda della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi, né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁷ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientali e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattordicesimo;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);

⁷Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto destinatario impresa deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

- MPMI (micro, piccola e media impresa)
- oppure
- GI (grande impresa)

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta – entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere “in attività”.

Per il soggetto richiedente “inattivo” al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

Per i liberi professionisti il suddetto requisito è dimostrabile/verificabile tramite sezione anagrafica del cassetto fiscale da allegare obbligatoriamente alla domanda.

4.2.14 Domicilio digitale e sistema di comunicazione unico con i soggetti beneficiari

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, da eleggere in sede di sottoscrizione della domanda di finanziamento quale proprio unico ed esclusivo domicilio digitale ai fini dello scambio di tutte le comunicazioni con l'OI inerenti alle attività che riguardano l'attuazione del progetto e l'erogazione del relativo contributo pubblico del Bando, ed impegnarsi a mantenerla valida, attiva e con spazio adeguato alla ricezione di messaggi almeno per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda ed il termine di stabilità del progetto (cinque anni a decorrere dall'erogazione del saldo del contributo, ridotti a tre anni nel caso di MPMI, ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017).

Ogni eventuale variazione del domicilio digitale intercorso nel periodo suddetto deve essere tempestivamente ed obbligatoriamente comunicato all'OI tramite PEC.

A norma dell'art 33, comma 2, del "Codice di crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D.Lgs. n. 14/2019, per i soggetti beneficiari operanti in forma di impresa la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. L'imprenditore ha l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione. Entro tale periodo, la notifica al soggetto beneficiario di tutte le comunicazioni inerenti al presente Bando saranno effettuate, con piena efficacia giuridica nei suoi confronti, con le modalità precedentemente descritte. Soltanto una volta che sia decorso tale periodo, la notifica sarà fatta con mezzi ordinari.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria

Il soggetto richiedente deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato.

La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:

- a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);**
- b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);**
- c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).**

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.).

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP - C) > 0,2$$

dove

-PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda.

Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

-CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

-C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti I), II) e III) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti ai bandi è pertanto il seguente:

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(S_n * 0,65) + (S_{n-1} * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(CP-C)} > 0,2$$

dove:

-EBIT_n = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-EBIT_{n-1} = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-S_n = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-S_{n-1} = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-CP = Costo del progetto presentato

-C = Ammontare dell'aiuto pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto del progetto) non possono assumere come soddisfatto il parametro.

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:

$$\frac{(\text{EBITDA}_n * 0,65 + \text{EBITDA}_{n-1} * 0,35) + F}{(\text{CP}-\text{C})} > 0,25$$

dove:

-EBITDA_n = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

-EBITDA_{n-1} = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

-F = Eventuale finanziamento deliberato, anche non bancario, per la copertura finanziaria del progetto;

-CP = Costo del progetto presentato;

-C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto.

In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

I) finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché sia prodotta in domanda:

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto;
- dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta in domanda:

- delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);

III) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:

- non necessaria delibera CdA;

IV) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta in domanda:

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione ai bandi regionali;

V) aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto in domanda:

- atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in

contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000.

Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell'OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

4.2.2 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il “titolare effettivo” dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo. Il requisito non è richiesto nel caso di imprese individuali e liberi professionisti.

4.2.3 Disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi

L'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario e, alla data di presentazione della domanda, dimostrabile/verificabile:

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di professionisti e studi associati fra professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del DPR 26.10.1972 n.633 e debitamente riportata nell'anagrafica del cassetto fiscale.

In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda.

Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora in fase di rendicontazione a SALDO la durata residua del contratto risulti inferiore al periodo di mantenimento di cui al punto 14 del paragrafo 9 del bando, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del SALDO, pena la revoca del contributo.

In tal caso il beneficiario in fase di rendicontazione a SALDO e prima dell'erogazione dello stesso, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atta a dimostrare il rispetto del suddetto requisito.

In caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il **relativo contratto**.

5. PROGETTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

5.1 Progetti ammissibili

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 4.1 che intendono realizzare un progetto riguardante la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, devono presentare, unitamente alla domanda di aiuto un progetto corredato di tutta la documentazione indicata al paragrafo 6.1 ed in particolare della relazione tecnica di progetto (Allegato 1H) di cui al paragrafo 5.1.1.

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di professionisti sono ammissibili esclusivamente singolo edifici o singole unità immobiliari di categoria catastale A10 e regolarmente accatastati e in possesso della conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i..

Tipologie di intervento ammissibili

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1b) impianti solari termici;**
- 2b) impianti geotermici a bassa entalpia;**
- 3b) pompe di calore;**
- 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;**
- 5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti**

La domanda deve riguardare un progetto che prevede **la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.**

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Per ciascuno degli interventi 1b) il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi. I collettori possono essere vetrati o sottovuoto e possono essere utilizzati anche per la tecnologia del solar cooling. I nuovi refrigeratori ad assorbimento devono essere ad alimentazione indiretta e cioè alimentati con pannelli solari di cui all'intervento 1b o con altre fonti fossili anche ad integrazione dell'impianto di raffreddamento già esistente.

L'intervento 2b) deve essere integrato con l'intervento 3b), pena la non ammissibilità dello stesso.

La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.

Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso.

Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 5b) deve essere integrato con almeno uno degli interventi 1b), 2b) e 3b), pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 5b) deve essere realizzato a servizio dell'unità produttiva locale o sede operativa, pena la non ammissibilità dello stesso.

Ai fini del presente bando **non sono ammissibili:**

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;
- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;
- interventi 1b) solar cooling con refrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta la cui sorgente termica è il gas naturale;
- interventi 2b), 3b) e 5b) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo;
- interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;
- interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;
- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3b);
- interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola;
- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

In particolare nel caso di liberi professionisti sono ammissibili esclusivamente interventi che interessano unità immobiliari adibite esclusivamente alla propria attività professionale.

Requisiti delle operazioni

Sono ammissibili solo progetti che rispettano **il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)** secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda (vedi modello Allegato 1G, 1H e 1J) sia in sede di rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH Stato.

Tale conformità è verificata in coerenza con Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852 e, laddove applicabile, alla Guida Operativa MEF per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria generale dello Stato; in particolare per l'intervento 5b la valutazione di conformità ex-ante del progetto ai 6 obiettivi del DNSH è riferita alla Scheda tecnica 4.15 "Distribuzione teleriscaldamento/teleraffrescamento" ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852 nonché alla Scheda 21 "Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento" della Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria generale dello Stato.

Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del **principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima** degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023) come da modello di cui all'Allegato 1K.

L'avvio dei lavori⁸ non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, **almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge.**

Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti.

In particolare:

-in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa.

-in caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attesti la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico.

⁸avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa).

Entro 120 gg dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione l'impresa, solo nei casi in cui in sede di domanda abbia presentato la sola richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico, dovrà allegare il titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti [immediata cantierabilità] e la documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa agli Enti preposti, pena la revoca del contributo.

La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa).

Per finalità di monitoraggio energetico, ai sensi della L.R. 39/05 e s.m.i. art. 17 commi 2, 3, 4, 6 e 9, è necessario dare preventiva comunicazione al comune. Tale comunicazione deve contenere almeno gli elementi di cui all'art 7 bis del D.Lgs 28/11 e .s.m.i.

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il **superamento dei requisiti minimi** stabiliti dalle seguenti Direttive, laddove applicabili:

- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti elencate, per ogni intervento, alla sezione 4.7 dell'Allegato 1H.

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica di cui alla sezione 4.3 dell'Allegato 1H da allegare obbligatoriamente alla domanda e corredata da tutti i documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi.

Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs 199/21 e s.m.i da dimostrare nella relazione tecnica di cui all'allegato 1H.

5.1.1 Relazione tecnica di progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente il contributo che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione (completa di estremi catastali), la disponibilità dell'immobile in cui realizzare il progetto, le fasi e le caratteristiche tecniche e prestazionali del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
- il cronoprogramma con le fasi del progetto;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare:

- descrizione generale del contesto climatico e geografico;
- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione ante intervento;
- analisi dei consumi energetici ante intervento (bollette);
- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione post intervento;
- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata all'autoconsumo;
- potenza e produzione degli impianti;
- schede tipologie di intervento;
- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO_{2eq}) e inquinanti (NO_x e PM₁₀) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi previsti dalle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2018/844/CE e relativi recepimenti a livello nazionale nonché normativa a livello regionale e comunale, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi.

La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- documentazione catastale: estratto di mappa catastale con evidenza dell'edificio esistente oggetto del progetto, visura catastale e planimetria catastale (con evidenziati anche gli eventuali subalterni), valide al momento della presentazione della domanda con attestazione del tecnico in merito alla conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. Sezione 2.5 Allegato 1H);
- libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H)
- documentazione fotografica dello stato di fatto riguardante l'involucro (fotografie dei prospetti del fabbricato) e gli impianti dell'edificio (fotografie della centrale termica e delle targhe dei generatori e dei sottosistemi di distribuzione, regolazione ed emissione più rappresentativi e di eventuali impianti a fonte rinnovabili) (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H);
- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);
- Schede tipologie di intervento di cui all'Appendice 3 della relazione tecnica (rif. Sezione 4.2 Allegato 1H);
- Relazione illustrativa e di calcolo, a firma del tecnico abilitato, specifica per ogni tipologia di intervento ed eseguita secondo le normative vigenti a corredo del progetto degli impianti contenente la descrizione del superamento dei requisiti minimi previsti dalle normative vigenti ed esplicitate per ogni intervento ed eventuali ulteriori documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi (rif. Sezione 4.3 e 4.7 Allegato 1H);
- schede tecniche relative ai generatori da installare di cui agli interventi 3b e 5b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- schede tecniche relative alle sonde da installare all'intervento 2b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- schede tecniche pannelli e tabella mensile produzione termica pannelli solari termici comprensiva dell'irraggiamento di cui all'intervento 1b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- schede tecniche pannelli e tabella mensile Produzione elettrica impianto FV comprensiva dell'irraggiamento di cui all'intervento 4b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- scheda tecnica sottostazione teleriscaldamento e tabella mensile produzione termica/frigorifera impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento di cui all'intervento 5b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);

- progetto dell'impianto/i a firma del tecnico abilitato completo di piante/prospetti/sezioni e relativo schema di principio e quant'altro necessario in osservanza alle normative vigenti (rif. Sezione 4.5 Allegato 1H);
- modello asseverazione del principio del DNSH di cui all'Allegato 1J a firma di un tecnico abilitato (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- relazione per la verifica del principio del DNSH di cui all'Allegato 1J a firma di un tecnico abilitato (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- modello asseverazione climate proofing di cui all'Allegato 1K e relativa documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);
- documentazione di supporto per l'ammissibilità delle spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);
- preventivi firmati esclusivamente dall'impresa esecutrice/fornitore (che non costituiscono impegno giuridicamente vincolante quindi non ancora accettati dal soggetto richiedente) con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento (rif. Sezione 5.1 Allegato 1H);
- dichiarazione titoli abilitativi di cui all'Allegato 1I (rif. criterio di valutazione 4 Sezione 7.1 Allegato 1H);
- documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) (rif. criterio valutazione 4 Sezione 7.1 Allegato 1H)
- diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 (solo nei casi 2 e 3 rif criterio valutazione 5 Sezione 7.1 Allegato 1H);
- ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 (solo nel caso 2 rif criterio valutazione 5 Sezione 7.1 Allegato 1H)

Eventuale ulteriore documentazione per riconoscimento punteggio relativo ai criteri premialità:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che attesti l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti corredata da scheda tecnica di progetto (rif criterio premialità 2 Sezione 7.2 Allegato 1H);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che riporti una descrizione dell'intervento e ricevuta di trasmissione all'ente competente e relativo piano di lavoro (rif criterio premialità 3 Sezione 7.2 Allegato 1H);
- domanda di partecipazione a bandi regionali, statali, europei su ricerca e sviluppo e/o innovazione etc e/o perizie tecniche, documenti anche redatti nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato, contributi della singola impresa agli obiettivi di livello territoriale evidenziati nel Programma Ambientale di distretto, Dichiarazione Ambientale di Prodotto o modalità di comunicazione delle performance ambientali simili basate sulla metodologia LCA (rif criterio premialità 4 Sezione 7.2 Allegato 1H);
- Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda nel caso di certificazione ISO14001, adesione al Regolamento EMAS, certificazione di prodotto Ecolabel, EPD etc oppure Attestazione di un organismo di certificazione/revisione oppure Autocertificazione

sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali nel caso di altri strumenti equivalenti (rif criterio premialità 5 Sezione 7.2 Allegato 1H);

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico indipendente ed esterno all'impresa, debitamente firmata e timbrata, con la descrizione dell'intervento con particolare riferimento alla sua localizzazione e planimetria con indicazione dell'intervento (rif criterio premialità 10 Sezione 7.2 Allegato 1H);

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico indipendente ed esterno all'impresa, debitamente firmata e timbrata, con la descrizione dell'intervento con particolare riferimento ai sistemi di accumulo di energia e relativo schema elettrico (rif criterio premialità 11 Sezione 7.2 Allegato 1H);

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico indipendente ed esterno all'impresa, con la descrizione degli interventi di efficientamento energetico contestuali agli interventi oggetto di domanda di contributo (rif criterio premialità 12 Sezione 7.2 Allegato 1H).

Gli interventi dovranno essere conformi con quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 6 ("Effetto di incentivazione") del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. e, quindi, dell'ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sul presente bando, il progetto si considera "avviato" in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito **in 18 mesi** decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare **12 mesi**.

La conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo pagamento effettuato relativo al progetto ammesso a contributo o con l'emissione del relativo giustificativo di spesa o comunicazione di fine lavori oppure la dichiarazione di conformità/collaudato a seconda di quale condizione si verifica dopo.

I progetti di investimento dovranno mantenere la cantierabilità relativa al titolo edilizio ed energetico vigente durante l'esecuzione dei lavori e fino al termine finale per la realizzazione del progetto, pena la non ammissibilità degli interventi relativi alla mancata cantierabilità.

In caso di cantierabilità scaduta prima del termine finale per la realizzazione del progetto, il beneficiario dovrà ottenere il nuovo titolo edilizio ed energetico dall'Ente preposto.

Tutti i titoli edilizi ed energetici dovranno essere presentati in sede di rendicontazione a SALDO.

Il progetto deve concludersi entro il termine finale per la realizzazione del progetto ovvero entro tale termine l'investimento deve essere completamente realizzato e i giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti) devono essere regolarmente emessi e i relativi pagamenti interamente effettuati.

La conclusione del progetto dovrà essere documentato a mezzo di comunicazione di fine lavori ai sensi dell'art.149 della L.R. 65/14 e s.m.i. allegando tutti gli elaborati trasmessi all'ente preposto, anche nel caso di progetti di cui all'art 136 c. 2. compresa la relativa ricevuta di trasmissione.

Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art 136 c.1 sarà necessario allegare la dichiarazione asseverata del tecnico che attesta la data di ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, controfirmata dal beneficiario.

Non sono ammissibili varianti di fine lavori e/o in corso d'opera di cui alla L.R. 65/14 art. 136 e art. 143 relativi agli interventi di cui al paragrafo 5.1 se non preventivamente comunicate alla Regione Toscana con le modalità di cui al paragrafo 11 "Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe".

5.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, se direttamente pertinenti all'unità produttiva locale/sede operativa oggetto di intervento:

- a) spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
- b) spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
- c) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014).

Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento.

Ai fini dell'ammissione a contributo della singola spesa, si richiama la necessità di rispettare il "principio di incentivazione" di cui all'art. 6 ("Effetto di incentivazione") del Reg. (UE) n.

651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii., come richiamato al precedente paragrafo 5.2.1.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'Allegato 1A "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

Sono ammissibili le spese dei lavori sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, come verificabile dai relativi titoli edilizi ed energetici.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale delle spese ammissibili del progetto presentato deve essere non inferiore a **20.000,00** euro e non superiore a **500.000,00** euro.

La dimensione minima dell'investimento per l'intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in fase di richieste di variazione e/o di rendicontazione delle spese sostenute, dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse siano inferiori a tale dimensione minima, il contributo concesso sarà revocato.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione in c/capitale ai sensi dell'artt. 41,46 e 49 del Reg.UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Non possono essere concessi contributi superiori alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'agevolazione è concessa con le seguenti intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione:

Dimensione impresa	Intensità contributo rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro-Piccola	50%
Media	40%
Grande	30%

Il calcolo dell'agevolazione massima concedibile viene effettuato moltiplicando le percentuali riportate nella tabella e i costi ammissibili dell'investimento.

Il valore in termini assoluti dell'aiuto concesso sarà arrotondato per difetto all'unità di euro, sia in fase di prima ammissione che di liquidazione ed erogazione del contributo

Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori al momento della presentazione della domanda (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) ai sensi della normativa vigente e necessari a conformarsi a norme dell'Unione già in vigore.

5.6 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- presentazione da parte dei richiedenti della domanda su SFT di Sviluppo Toscana SpA, comprensiva di relazione tecnica di progetto;
- istruttoria da parte di Sviluppo Toscana SpA nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità formale e tecnica, applicati i criteri di selezione e valutazione e trasmissione elenchi ammessi e non ammessi alla Regione Toscana;
- adozione da parte della Regione Toscana dell'atto di concessione;

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1G in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente.

Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere al Sistema Fondi Toscana (SFT) all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/> tramite la propria identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
- CIE Carta d'identità Elettronica;
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 euro salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire **dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2024 e fino alle ore 16.00 del 7 gennaio 2025.**

Non è ammissibile la domanda presentata oltre il termine previsto dal bando, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata dei dati, informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio.

Con riferimento al presente bando ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

La domanda di agevolazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1G e dovrà contenere:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- eventuale incremento occupazionale (rif. Criterio premialità 6 par 6.2.3 del presente Bando);

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione del progetto (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- eventuale rating di legalità;
- cumulo (rif. paragrafo 5.6 del presente Bando);

c. Relazione tecnica di progetto di cui al paragrafo 5.1 (progetto) e relativa documentazione di cui al paragrafo 5.1.1 - da allegare obbligatoriamente e per riconoscimento punteggio relativo ai criteri premialità.

d1. Altra documentazione da allegare in upload, a pena di inammissibilità, alla domanda di contributo:

- (ove ricorre) attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- documentazione economico-finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):
 - a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
 - b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
 - c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
 - d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

- documentazione antimafia nei casi in cui ricorre;
- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale
- in caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato o di affitto (o altro contratto) da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda oppure in caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

d2. asseverazioni del tecnico

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti di cui all'Allegato II (rif criterio di valutazione 4 Sezione 7.1 Allegato 1H);
- modello asseverazione del principio del DNSH di cui all'Allegato 1J (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- modello asseverazione climate proofing di cui all'Allegato 1K e relativa documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 6.2.2, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando. In caso di mancanza dei documenti indicati per la verifica dei criteri di premialità non verrà attribuito il relativo punteggio.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 12 (Soccorso istruttorio) del presente Bando. Il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel “Manuale di compilazione” disponibile sul portale dell'O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- energiainpresefer@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoenergiainpresefer@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)
- energiainpreseferrend@sviluppo.toscana.it (per supporto alla richiesta di erogazione)

Gli indirizzi sopra indicati saranno attivi dalla data di apertura del termine di raccolta delle domande.

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, avvalendosi dell'O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa.

Procedura valutativa

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1
- b) valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusa l'ammissibilità delle spese proposte a finanziamento e applicazione dei criteri di valutazione e/o di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3;
- c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- d) formazione della graduatoria;
- e) concessione dell'agevolazione.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

Ammissibilità formale

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo 6.1 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 6.1 del Bando;
- c) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
 - eventuale rating di legalità;
 - il cumulo degli aiuti, ai sensi del paragrafo 5.6 del Bando, attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;
- d) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);
- e) antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell'Allegato 1B;
- f) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - precedenti penali (requisito punto 4.2.7);

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- g) il rispetto dei limiti minimi e massimi di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- h) la presentazione di 2 domande al massimo da parte di ciascuna impresa;

Ammissibilità tecnica

L'istruttoria di ammissibilità tecnica è volta ad accertare la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 ed in particolare la rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte tra quelle ammissibili, il conseguimento dell'incremento di produzione di energia rinnovabile totale, il superamento dei requisiti minimi stabiliti nelle Direttive UE e relativi recepimenti a livello nazionale nonché normativa a livello regionale e comunale comprensiva dell'immobile nonché la disponibilità dell'immobile.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo 6.1 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori dal paragrafo 6.1 del Bando;
- c) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al paragrafo 4.2.3;
- d) l'assenza del requisito relativo di cui al paragrafo 4.2.17 (antimafia);
- e) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 4.2.1 (iscrizione in pubblici registri), 4.2.2 (localizzazione), 4.2.4 (procedure concorsuali), 4.2.5 (insussistenza atti di revoca), 4.2.10 (Deggendorf), 4.2.13 (soggetto attivo/stato di inattività), 4.2.14 (domicilio digitale), 4.2.21 (posizione debitoria verso il bilancio regionale), del Bando;
- f) il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto al paragrafo 6.2.3 del Bando;
- g) il mancato rispetto dei limiti massimi e minimi di investimento del progetto previsti al paragrafo 5.4 del bando;
- h) la presentazione di oltre 2 domande da parte di ciascuna impresa;
- i) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 ed in particolare la mancata rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte tra quelle ammissibili, il mancato conseguimento dell'incremento di produzione di energia rinnovabile totale, il mancato superamento dei requisiti minimi stabiliti nelle Direttive

UE e relativi recepimenti a livello nazionale nonché normativa a livello regionale e comunale comprensiva dell'immobile nonché l'indisponibilità dell'immobile.

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce motivo di improcedibilità del passaggio della domanda alla successiva fase di selezione/valutazione di cui al seguente paragrafo 6.2.3.

6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con la Deliberazione di Giunta regionale n°962 del 05/08/2024 e di seguito riportati:

Criteri di selezione

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio. I progetti che raggiungono o superano il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Criteri di valutazione

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

	Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili	Incremento % di energia primaria globale rinnovabile (QR)	5	20
2	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra	Riduzione % delle emissioni di CO ₂	5	20
3	Qualità tecnico economica del progetto	Rapporto costi benefici – Costo kWh energia rinnovabile prodotta (Cr)	5	15
4	Progettazione e cantierabilità del progetto	Titoli abilitativi, titoli energetici, pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto al momento della presentazione della domanda	5	25
5	Livello di analisi in termini di consumi energetici e di costi	Studio consumi energetici o diagnosi energetica	5	20
	Totale		25	100

Criterio di valutazione 1

Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili

Incremento % di energia primaria globale rinnovabile (QR) (5-20 punti)

- QR ≤20% (5 punti)
- 20% < QR ≤35% (8 punti)
- 35% < QR ≤50% (12 punti)
- 50% < QR ≤60% (16 punti)
- 60% < QR ≤70% (18 punti)

- QR >70% (20 punti)

Incremento di energia primaria globale rinnovabile (QR) deve essere valutato facendo riferito alla simultaneità degli interventi oggetto della domanda di contributo come illustrato e comprovato nella relazione tecnica di cui all'Allegato 1H.

Criterio di valutazione 2

Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra

Riduzione % delle emissioni di CO₂ (5-20 punti)

- CO₂ ≤10% (5 punti)
- 10% < CO₂ ≤20% (7 punti)
- 20% < CO₂ ≤30% (9 punti)
- 30 % < CO₂ ≤40% (12 punti)
- 40 % < CO₂ ≤50% (15 punti)
- CO₂ >50% (20 punti)

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni rispetto alle emissioni ante intervento di cui sopra dovranno essere conseguiti facendo riferito alla simultaneità degli interventi oggetto della domanda di contributo come illustrato e comprovato nella relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

Criterio di valutazione 3

Qualità tecnico- economica del progetto

Rapporto costi benefici- Rapporto Costo/ kWh energia rinnovabile prodotta (Cr) (5-15 punti)

- Cr >2,5 (5 punti)
- 2 < Cr ≤2,5 (8 punti)
- 1,5 < Cr ≤ 2 (11 punti)
- 1 < Cr ≤1,5 (13 punti)
- Cr ≤1 (15 punti)

L'analisi dell'indicatore costi-benefici è contenuta nella relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

Criterio di valutazione 4

Progettazione e cantierabilità del progetto

Titoli abilitativi, titoli energetici, pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto al momento della presentazione della domanda (5-25 punti)

Alla data di presentazione della domanda:

1. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento in attesa di pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti (5 punti)
- 2a. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento comprensiva di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti oppure non necessari (15 punti)

2b. possesso e piena efficacia del titolo abilitativo edilizio o comunicazione di inizio lavori nonché titolo energetico per la realizzazione dell'intervento e in attesa di pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti (15 punti)

3a. possesso e piena efficacia del titolo abilitativo edilizio o comunicazione di inizio lavori nonché titolo energetico per la realizzazione dell'intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti oppure non necessari [immediata cantierabilità] (25 punti)

3b. titolo abilitativo edilizio o comunicazione di inizio lavori nonché titolo energetico per la realizzazione dell'intervento non necessario [immediata cantierabilità]: 25 punti

Nota:

-Nel caso di comunicazione di inizio lavori o titolo abilitativo edilizio ed energetico non efficace per mancanza di un atto di assenso previsti dall'art. 145 comma 2, lettera d, della L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", la medesima deve essere corredata da contestuale istanza di acquisizione di tale atto di assenso ai sensi dell'art. 147 della medesima legge.

-Contestualmente al titolo abilitativo edilizio o alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere fornito il necessario titolo energetico di cui all'art.4 del D.Lgs 28/2011 modificato dall'art.18 del D.Lgs 199/2021 nonché di cui all'art 8 del D.Lgs 192/2005 e smi ove previsti.

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei titoli abilitativi di cui all'Allegato 1I del bando.

Criterio di valutazione 5

Livello di analisi in termini di consumi energetici e di costi

Studio consumi energetici o diagnosi energetica (5-20 punti):

- studio dei consumi energetici della relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H: 5 punti (caso 1)
- diagnosi energetica per imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014: 12 punti (caso 2)
- diagnosi energetica per imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014: 20 punti (caso 3)

La diagnosi energetica, da allegare alla domanda, deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni.

Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA.

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014, ai fini del riconoscimento del punteggio, dovrà essere allegata la diagnosi energetica energetico alla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

Solo le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 25

punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi.

Criteri di premialità

1) Progetto localizzato in un Comune classificato “area interna” secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A, par. 4.4) (2 punti)

2) Progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti (3 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà attestare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti corredata da scheda tecnica di progetto relativa a meter / sensori / attuatori di campo collegati con un layer di controllo e analisi accessibile tramite web (sono esclusi i contatori di energia elettrica e gas relativi ai contratti di fornitura).

3) Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione e lo smaltimento di amianto (6 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento e ricevuta di trasmissione all'ente competente e relativo piano di lavoro in cui siano indicati anche il luogo e la data di inizio della bonifica (se già in possesso).

4) Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale (2 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale dovranno essere allegati obbligatoriamente: - domanda di partecipazione a bandi regionali, statali, europei su ricerca e sviluppo e/o innovazione etc.

-perizie tecniche, documenti anche redatti nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es. Dichiarazione Ambientale, piano di miglioramento, ecc.), contributi della singola impresa agli obiettivi di livello territoriale evidenziati nel Programma Ambientale di distretto (Attestazione EMAS sviluppato nei distretti), Dichiarazione Ambientale di Prodotto o modalità di comunicazione delle performance ambientali simili basate sulla metodologia LCA

5) Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto (2 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale dovranno essere allegati obbligatoriamente:

-nel caso di certificazione ISO14001, adesione al Regolamento EMAS, certificazione di prodotto Ecolabel, EPD etc: Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda

-nel caso di altri strumenti equivalenti: Attestazione di un organismo di certificazione/revisione oppure Autocertificazione sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali

6) Imprese che assicurano un incremento occupazionale (1-3 punti)

Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella:

Dimensione impresa	ULA 1-2	ULA > 2
Micro -Piccola	2	3
Media-Grande	1	2

Le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del termine iniziale di cui al paragrafo 5.2 del presente bando.

Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014.

Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. U.E. 651/2014

In caso di non mantenimento dell'incremento occupazionale previsto sarà ricalcolata la premialità spettante e sarà rideterminato il posizionamento in graduatoria.

7) Imprese che assicurano capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione (2 punti)

Imprese che, a seguito delle ULA aggiuntive totali di cui al precedente punto 6, assicurano anche capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione:

Se la percentuale ULA aggiuntive donne /ULA aggiuntive totali $\geq 50\%$: 2 punti

8) Progetti di imprese a titolarità femminile (6 punti)

9) Progetti di imprese costituite da giovani (6 punti)

10) Localizzazione degli interventi: Operazione localizzata su immobile/struttura (3 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale, il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento con particolare riferimento alla sua localizzazione e relativa planimetria.

11) Progetto che prevede sistemi di accumulo di energia contestualmente all'intervento 4b (5 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale, il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, in caso di intervento 4b, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento con particolare riferimento ai sistemi di accumulo di energia e relativo schema elettrico.

12) Progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico (6 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale, il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione degli interventi di efficientamento energetico contestuali agli interventi oggetto di domanda di contributo.

11) Operazione localizzata in area colpita da calamità naturale di cui all'evento del 2 novembre 2023 (5 punti)

Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

La valutazione delle proposte si completa con la valutazione di ammissibilità delle spese previste nella proposta progettuale rispetto all'elenco delle spese ammissibili previsto dal Bando e dalla DGR di approvazione degli elementi essenziali del Bando.

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.3.1 Bandi con procedura a graduatoria

La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di valutazione e premialità approvati con atto di indirizzo di Giunta.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base all'importo dell'investimento ammissibile, in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, in base alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le “domande ammesse” e “domande non ammesse”:

a) Le domande ammesse sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi previsti dal bando sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 “Dotazione finanziaria”.

b) Le domande non ammesse sono distinte in:

- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di valutazione;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria definitiva, è approvata con provvedimento del responsabile del procedimento, che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, salva la interruzione dei termini per l'applicazione del soccorso istruttorio che non può cumulativamente superare i 30 giorni, ed è pubblicata sul BURT oltre che sul sito della RT e di Sviluppo Toscana S.p.A.

La graduatoria individua i progetti ammessi e progetti non ammessi; in particolare i progetti ammessi vengono distinti in finanziati e non finanziati per esaurimento delle risorse. Nel caso in cui la Giunta Regionale con apposito atto individui ulteriori fondi da destinare al bando, si potrà eventualmente procedere allo scorrimento anche parziale della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati.

La comunicazione da parte dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa del suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione del contributo ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Con la comunicazione di ammissione a finanziamento al beneficiario saranno indicati anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi Sviluppo Toscana S.p.A. provvede a notificare il provvedimento tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con relativa motivazione e con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione

6.4.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

-Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, Sviluppo Toscana S.p.A. verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22).

con le seguenti modalità:

1. controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
2. controlli su un campione pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati.

Si precisa che, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 4.2.11 e 4.2.16, ai soggetti campionati verrà richiesto di produrre la seguente documentazione:

- documentazione economico-finanziaria
 - a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
 - b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e i professionisti: COPIA DELLE ULTIME DUE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CORREDATE DAI RELATIVI BILANCI DI VERIFICA REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI;
 - c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DI PERIODO.
 Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.

- copia conforme dei DM10 dell'impresa campionata e di eventuali società ad essa collegate e/o associate, relativi a tutti i mesi dell'anno di riferimento indicato nella dichiarazione relativa alla dimensione aziendale;

- nell'ipotesi di assenza di dipendenti dovrà essere fornita la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal legale rappresentante dell'impresa per la quale viene resa la dichiarazione, attestante la mancanza di dipendenti nell'anno di riferimento indicato nella dichiarazione relativa alla dimensione aziendale e la conseguente assenza dei DM10 richiesti.

Anche detta dichiarazione, se relativa ad imprese estere, dovrà essere tradotta e legalizzata come specificato al punto successivo.

IMPRESE ESTERE: le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazioni dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale ed accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverata da un revisore legale.

In caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a. (adeguatezza patrimoniale), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui ai punti I), II), II) e IV) del predetto paragrafo:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato, se presente DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE;

II) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE;

III) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, ED ATTESTANTE, AI SENSI DEL CODICE CIVILE, L'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO (in caso di aumento del capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato);

IV) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato.

Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera b. (affidabilità economica) e c) (affidabilità finanziaria), le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio. ove non presenti le dichiarazioni dei redditi (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), dovranno presentare obbligatoriamente un PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2425 C.C. ALLEGATO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE LA VERIDICITÀ DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera c. (affidabilità finanziaria) in relazione all'eventuale finanziamento (lettera "F").

1) in caso di finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), dovrà essere presentata obbligatoriamente:

- DELIBERA CDA, CHE DESTINI IL FINANZIAMENTO ALLA COPERTURA PROGETTO;
- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE;

2) in caso di finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) dovrà essere presentata obbligatoriamente:

- DELIBERA BANCARIA DESTINATA AL PROGETTO (NON NECESSARIA DELIBERA CDA);

3) in caso di finanziamenti soci/bancari/ o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali, dovrà essere presentata obbligatoriamente:

4) in caso di finanziamenti soci/bancari/ o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali, dovranno essere presentate obbligatoriamente:

- DELIBERA CDA, CHE DESTINI IL FINANZIAMENTO ALLA COPERTURA PROGETTO O COMUNQUE UN ATTO CHE DIMOSTRI L'INTENZIONE DI RAFFORZARE L'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA DELL'IMPRESA IN VISTA DELLA FUTURA ADESIONE AI BANDI REGIONALI.

5) in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, dovrà essere presentato obbligatoriamente:

- COPIA DELL'ATTO NOTARILE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA, AI SENSI DEL CODICE CIVILE, CHE ATTESTI L'AUMENTO DI CAPITALE.

-Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, Sviluppo Toscana S.p.A. verifica, attraverso il supporto di tecnici esterni, il rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.1 del bando in merito al possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento, in caso in cui l'impresa, al momento della presentazione della domanda, abbia presentato solo la richiesta del titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento.

6.4.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso Sviluppo Toscana S.p.A. procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 5%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione aziendale, capacità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.

6.4.3 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4.1 e 6.4.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, Sviluppo Toscana comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

Secondo previsione del bando, la rendicontazione avviene con le seguenti modalità:

- **rendicontazione ordinaria**, attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
- **attestazione asseverata da parte delle imprese**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);
- **rendicontazione semplificata (possibile solo per istanza SAL)**, attraverso la presentazione di un'istanza da parte del beneficiario, unitamente ad una dichiarazione sulla ammissibilità della spesa sostenuta resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla cui veridicità, saranno successivamente attivati controlli a campione o puntuali secondo previsione del bando (art. 14-bis, co. 1 L.R. n. 71/2017). La modalità semplificata prevista dall'art. 14-bis si applica soltanto a SAL, con erogazione in acconto fino al 70% di quanto richiesto.

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche previste per legge in materia di:

- verifica d'ufficio della regolarità contributiva;
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1B antimafia;

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)	non presente	entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione	non attinente	40%
Primo periodo di rendicontazione (SAL)	da inizio progetto fino al dodicesimo mese successivo alla notifica della concessione dell'aiuto	entro dodici mesi dalla notifica della concessione dell'aiuto	30%	Proporzionale alla percentuale di spesa rendicontata e ammessa fino ad un massimo del 90% del contributo concesso (cumulativamente con eventuale anticipo)

Rendicontazione finale (SALDO)	da inizio progetto fino al ventiduesimo mese successivo alla data di inizio convenzionale (punto 5.2.1. del Bando)	ventiduesimo mese successivo alla data di inizio convenzionale (punto 5.2.1. del Bando)	Investimento residuo	Eventuale saldo del contributo residuo in base al totale investimento ammesso a saldo
---------------------------------------	---	--	----------------------	---

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica piattaforma di rendicontazione del nuovo sistema informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT) disponibile all’indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il manuale per gli utenti della piattaforma di rendicontazione illustra la procedura per l’inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L’accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell’impresa o ente titolare del progetto ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all’indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la “dichiarazione di spesa” in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricato sul nuovo sistema informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT) disponibile all’indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l’istanza di pagamento.

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

8.2.1 Domanda di erogazione dell’anticipo

E’ facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto entro **6 mesi** dalla data di adozione dell’atto di concessione dell’agevolazione.

- L’anticipo è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno 10 mesi dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto. La garanzia fidejussoria in formato digitale deve essere inviata a Sviluppo Toscana Spa debitamente bollata.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
- Sul sito della Banca d’Italia e dell’IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁹.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all’estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell’art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l’Italia, quali ad esempio la Convenzione dell’Aia

⁹D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.

- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata tassativamente utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato 1E), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**
- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro per ogni foglio.
- La garanzia dovrà essere redatta tassativamente secondo lo schema approvato in allegato al presente Bando e pubblicato sul sito www.sviluppo.toscana.it, sezione "Rendicontazione"; in nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive in sede di rilascio della garanzia, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione del contributo erogato, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi del Bando.
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia **deve prevedere espressamente:**
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 e co. 3 del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;

- che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del C.c.;
- il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l’uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l’escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (due mesi);
- **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.**

8.2.2 Domanda di erogazione per SAL

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro **12 mesi** dalla notifica della concessione dell’aiuto effettuata tramite PEC; entro tale termine deve essere rendicontato almeno il 30% dell’investimento ammesso.

Nel caso in cui sia stato erogato l’anticipo, al primo SAL non potrà essere erogato oltre il 90% del contributo spettante dietro presentazione di una delle seguenti modalità di rendicontazione:

- **rendicontazione ordinaria**, previa presentazione della documentazione richiesta sul sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A.; la domanda deve contenere:

a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto. Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del progetto, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana alla pagina dedicata al bando e completa della relativa scheda indicatori.

La relazione tecnica asseverata e firmata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi in termini di produzione di energia rinnovabile totale conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell’intervento.

b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell’Allegato 1A “Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione”.

La scelta della rendicontazione con la modalità ordinaria vincola il beneficiario a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni.

- **rendicontazione asseverata da parte delle imprese**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali nonché una relazione tecnica asseverata e firmata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi in termini di produzione di energia rinnovabile totale conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell’intervento; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all’erogazione del SAL è verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il beneficiario a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. In caso di progetti in partenariato la scelta dell’utilizzo del revisore per la rendicontazione deve essere uniforme per tutti i partner al fine di non introdurre differenziazioni nei tempi del relativo procedimento amministrativo di controllo. Il modello di perizia asseverata prevista per la

rendicontazione tramite revisori è riprodotta sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/>, nell'apposita sezione dedicata alla rendicontazione dei BANDI del PR FESR 2021-2027; la compilazione effettiva della perizia avverrà da parte del revisore legale direttamente mediante accesso alla piattaforma SFT;

- **rendicontazione semplificata**, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di un importo in acconto fino al 40%, del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori (SAL), rinvio di ogni controllo sulla dichiarazione in fase di rendicontazione finale.

L'avvenuta erogazione da parte di Sviluppo Toscana Spa del primo periodo di rendicontazione, a seguito di presentazione di domanda a titolo di stato di avanzamento, è effettuata a titolo provvisorio e non preclude un eventuale recupero anche totale della somma erogata qualora fosse accertata, in sede di rendicontazione a saldo, l'inammissibilità anche parziale delle spese già erogate con il bando in oggetto.

La mancata rendicontazione a titolo di SAL nei termini sopra indicati per almeno il 30% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica intermedia determinerà, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza dei termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'intero finanziamento ai sensi del paragrafo 9, secondo le modalità, termini e procedure di cui al successivo paragrafo 13.

8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO

Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro **22 mesi** dalla notifica della concessione dell'aiuto effettuata tramite PEC. Entro tale termine deve essere rendicontata la parte residua dell'investimento e presentata la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo spettante.

La proroga debitamente autorizzata per il termine di realizzazione del progetto è automaticamente applicata anche al termine di rendicontazione di cui sopra.

La liquidazione del saldo è effettuata dietro presentazione di una delle seguenti modalità di rendicontazione:

- **rendicontazione ordinaria**, previa presentazione della documentazione richiesta, sul sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A. e controllo su tutta la documentazione presentata (SAL e saldo); la domanda deve contenere:

a) relazione tecnica, documentazione progettuale, scheda indicatori di progetto e documentazione ultimazione lavori

Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del progetto deve essere fornita la relativa relazione tecnica asseverata finale elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana alla pagina dedicata al bando e completa della relativa scheda indicatori.

La relazione tecnica asseverata e firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi conseguiti in termini di produzione di energia rinnovabile totale e relativo autoconsumo, di riduzione delle emissioni climalteranti, di rispetto del principio del DNSH e del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli effettivi derivanti dalla realizzazione dell'intervento.

Ove dalla relazione tecnica asseverata risulti un punteggio relativo ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 6.2.3 calcolato sui dati effettivi inferiore al minimo stabilito.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati:

- titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli enti preposti per realizzare gli interventi del progetto [immediata cantierabilità] in caso di varianti o rinnovo del titolo edilizio edilizio ed energetico;
- certificato di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità delle opere e/o la dichiarazione di conformità impianti di cui al DM 37/08;
- comunicazione di fine lavori di cui all'art. 149 della LR65/2014 (se dovuta) o la dichiarazione sostitutiva in atto notorio del legale rappresentante che attesta la data di ultimazione dei lavori controfirmata dal tecnico che attesta la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato.
- bollette relative ai contatori elettrici e/o del gas di almeno 4 mesi dalla data di conclusione del progetto che attestano gli obiettivi effettivamente raggiunti.

b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato 1A "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione".

- **rendicontazione asseverata da parte delle imprese,** tramite presentazione della documentazione richiesta, sul sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A. accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali nonché una relazione tecnica asseverata e firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi in termini di produzione di energia rinnovabile totale conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del saldo è verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di perizia asseverata prevista per la rendicontazione tramite revisori è riprodotta sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/>; la compilazione effettiva della perizia avverrà da parte del revisore legale direttamente mediante accesso alla piattaforma SFT;

La mancata rendicontazione finale delle spese nei termini sopra indicati e per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale determinerà l'avvio del procedimento di revoca dell'intero finanziamento ai sensi del paragrafo 9, secondo le modalità, termini e procedure di cui al successivo paragrafo 13.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa comunque superiore o pari al 70% dell'investimento ammesso, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

Nel caso di singoli interventi del progetto non conclusi sia dal punto di vista contabile (emissione giustificativo di spesa e relativo pagamento) e tecnico, non verrà corrisposto il relativo contributo,

fermo restando la revoca in caso di non raggiungimento dell'investimento minimo di cui al paragrafo 5.4 e della percentuale di cui sopra.

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1 Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di istanza di erogazione

La Regione, anche attraverso Sviluppo Toscana S.p.A., **entro centottanta giorni** dalla data di erogazione (a qualsiasi titolo effettuata), procede alla verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità rese nella forma della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**, su un campione pari ad almeno 5 % delle istanze presentate.

8.3.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La verifica avverrà con le modalità di cui al par. 6.4.2 cui si rinvia.

8.3.3 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui ai par. 8.3.1 e 8.3.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre all'eventuale segnalazione agli organi competenti da parte del Dirigente responsabile del Bando ai fini di accertamento delle possibili responsabilità penali previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione per ogni tipo di rendicontazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e SALDO) è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata;
- la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute, ad eccezione dell'anticipo;
- l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili" e connesse "linee guida" (Allegato 1A), ad eccezione dell'anticipo;
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 9 "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B;
- la regolarità contributiva;
- l'assenza di aiuti illegali (visura deggendorf);
- l'assenza delle condizioni di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (cd Caporalato);
- il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 (ad eccezione dell'anticipo) di seguito riportati:
 - essere localizzata all'interno del territorio regionale;
 - essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
 - essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.
 - obiettivi effettivamente raggiunti di produzione di energia da fonte rinnovabile, di autoconsumo e di riduzione delle emissioni climalteranti risultante dalla relazione tecnica asseverata (solo a SALDO);
 - rispetto del principio DNSH risultante dalla relazione tecnica asseverata (solo a SALDO);
 - rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima risultante dalla relazione tecnica asseverata (solo a SALDO);
 - possesso titolo abilitativo edilizio ed energetico e coerenza con il progetto presentato in fase di domanda ed eventuali varianti;
 - superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili risultante dalla relazione tecnica asseverata;
 - disponibilità dell'immobile.

L'erogazione a qualsiasi titolo verrà comunque sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

E' causa di revoca totale e non di mera sospensione l'accertamento di procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato) non dichiarati dal beneficiario e già presenti al momento del rilascio delle relative dichiarazioni.

Nel caso di utilizzo del revisore legale e di attestazione e relazione rilasciate in forma asseverata l'erogazione relativa al SAL è effettuata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda e l'erogazione relativa al saldo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione in anticipo/SAL - L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di DURC irregolare. In tal caso l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione a SALDO - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.5.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

8.5 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.

Successivamente alla verifica della rendicontazione (8.4) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'O.I. avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'O.I. attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;

3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.

4. solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'O.I. procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;

5. effettuata la regolarizzazione, l'O.I. acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'O.I.).

Effettuato il pagamento agli istituti previdenziali l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il Beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'O.I. attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) – permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

9 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano alla decadenza della agevolazione, come previsto dal successivo paragrafo 13.1:

1. realizzare il progetto ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. realizzare il progetto entro **18 mesi** a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, salvo proroga massima di **12 mesi**;
3. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.
4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
5. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto a titolo di SAL secondo i termini e le modalità indicate al paragrafo 8.2.2;
6. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate, per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica intermedia a SAL e relazione finale entro il termine stabilito per la rendicontazione a SAL e a SALDO del progetto;
7. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL o di un qualsiasi accertamento post erogazione a qualsiasi titolo effettuata dell'Amministrazione, dell'Organismo Intermedio e/ o di altri organismi preposti al controllo;
8. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

9. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle Linee Guida Varianti di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana, per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito del soggetto Beneficiario, nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto come specificato all'art. 11.2 del presente bando;
10. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando e dalle "Linee guida varianti" di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana;
11. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
12. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti :
 - a) iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - b) localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando";
 - c) DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro quindici giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.);
 - d) assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - e) assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - f) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
 - g) non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - h) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
 - i) stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
 - j) rispetto della normativa antimafia;
 - k) rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
13. mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (per le MPMI, il termine è tre anni) le condizioni di seguito indicate:
 - a) iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - b) localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - c) investimento oggetto dell'intervento, nel rispetto dell'art.65 del Reg (UE) n.1060/2021;
 - d) stato di impresa attiva;
 - e) assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione

dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

f) assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

g) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

h) mantenere per 5 anni (per le MPMI, il termine è tre anni) l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione. In caso di non mantenimento dell'incremento occupazionale previsto sarà ricalcolata la premialità spettante e sarà rideterminato il posizionamento in graduatoria.

i) rispettare le norme previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

14. mantenere la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;

15. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

16. non effettuare una delocalizzazione, dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree extra SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;

17. in caso di grandi imprese non effettuare la delocalizzazione dell'unità produttiva localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell'investimento.

10 Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'O.I. Sviluppo Toscana S.p.A. o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando secondo le specifiche disposizioni previste dal Si.Ge.Co., sia in itinere che entro il termine di cinque anni (tre per le MPMI) dall'erogazione del saldo (verifica sulla stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021).

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

11.1 Variazioni del progetto

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al progetto sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- l'importo dell'investimento ammissibile del progetto;
- i contenuti del progetto anche in merito alle caratteristiche tecniche e/o progettuali;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale.

In ogni caso dovranno rimanere inalterate la tipologia dell'intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione della sede operativa/unità immobiliare interessata dagli interventi. E' comunque possibile eliminare una o più tipologie di intervento, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 e il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4.

Sono ammissibili varianti in merito alle caratteristiche tecniche e/o progettuali relativi agli interventi di cui al paragrafo 5.1 purché preventivamente comunicate alla Regione Toscana e comunque prima della comunicazione di fine progetto ai fini della rendicontazione del saldo, corredate da eventuali titoli abilitativi edilizi ed energetici necessari, nonché autorizzate dalla Regione Toscana.

Il mero rinnovo di titoli abilitativi edilizi ed energetici non comportante alcuna variazione del progetto dovrà essere presentato solo in fase di prima rendicontazione utile.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa del piano finanziario nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1.

Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del 30%.

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione purché la riduzione non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso e nel rispetto dei limiti dell'investimento minimo stabiliti al paragrafo 5.4.

E' necessaria una richiesta di variante anche qualora vengano modificati gli importi all'interno delle singole voci caratterizzanti la tipologia di intervento e/o le singole voci del piano finanziario relative ad uno o più interventi che eventualmente comportano la variazione dell'importo dell'intervento o più interventi e che non modificano necessariamente il costo totale del progetto.

Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste entro e non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del progetto.

In chiusura di progetto può essere ammessa un'ultima modifica del piano finanziario nella misura massima del 10%, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web <https://www.sviluppo.toscana.it/>

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando.

Non è ammissibile l'istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l'importo delle categorie di spesa di cui al paragrafo 5.3 al di sotto dell'importo già oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all'OI.

Nel caso in cui, all'atto di presentazione di una istanza di variazione del progetto, sia in corso un procedimento di controllo amministrativo di una dichiarazione di spesa presentata precedentemente, il termini per il controllo della dichiarazione di spesa sono automaticamente sospesi fino alla data di notifica dell'esito istruttorio relativo alla verifica di ammissibilità dell'istanza di variazione del progetto.

Nel caso di modifiche intervenute che condizionano i criteri di valutazione si provvederà ad una verifica del punteggio in graduatoria tale da mantenere la posizione utile per beneficiare del contributo, pena la revoca dello stesso.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

- prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Ai fini delle verifiche relative agli obblighi occupazionali a carico del soggetto subentrante, la data di avvio del progetto è convenzionalmente identificata nella data di presentazione dell'istanza di variazione del soggetto beneficiario.

-durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante non acquista lo status di soggetto beneficiario, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

-procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A., effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

11.3 Proroga

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del progetto, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a **12 mesi**.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12 Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione nonché di qualsiasi procedura relativa ai controlli, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato ordinariamente nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

13 Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un atto di revoca della concessione dell'agevolazione.

Le verifiche di ammissibilità alla agevolazione, incluso il possesso dei requisiti di natura generale per l'accesso al regime di aiuto, nonché eventuali revoche e recuperi della agevolazione erogata, saranno di competenza della Regione Toscana che si avvarrà di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio.

13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale

In relazione a quanto previsto al paragrafo 9 – “Obblighi del beneficiario” ed in generale a tutti gli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario dal presente Bando, si precisa che costituiscono causa di decadenza dalle agevolazioni :

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- il mancato rispetto requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1 nel corso della realizzazione del progetto;
- la mancata rendicontazione a titolo di SAL o di SALDO secondo le modalità ed i termini previsti ai paragrafi 8.2.2 e 8.2.3;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli in loco o ex post effettuati nel corso della realizzazione del progetto e/o nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.
- mancato rinnovo del contratto registrato di comodato o di affitto (o altro contratto) dell'immobile dell'unità produttiva locale o della sede operativa che preveda una durata residua che copra il periodo di stabilità dell'operazione;
- debiti verso enti previdenziali non sanati.

13.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione per le “GI” (5 anni)

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di cinque anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;

- c) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- d) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- e) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione per le sole MPMI (3 anni)

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

13.3 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del beneficiario e fino alla notifica dell'atto di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al domicilio digitale (PEC) tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto beneficiario.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

13.3.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o all'OI Sviluppo Toscana S.p.A. scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A., esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione) la Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al beneficiario, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'OI Sviluppo Toscana S.p.A. (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

13.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o all'OI Sviluppo Toscana S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A., esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'OI Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.

14 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al beneficiario revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

15 Rimborsi e sanzioni

15.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfeitario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

15.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.

2. Il soggetto destinatario non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il soggetto destinatario non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto destinatario ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

16 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

4. Il Responsabile del Trattamento è l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale.

5. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

6. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

7. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento – Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

8. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

9. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

17 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia.

Il diritto di accesso¹⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

Il Bando è reperibile sul sito di “Giovanisi” (<http://www.giovanisi.it>) e le informazioni sul bando possono essere richieste anche all'ufficio Giovanisi (800.098719 lun-ven 9:30 - 16:00 - info@giovanisi.it)

18 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale domicilio digitale.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

¹⁰ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

19 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

20 Elenco allegati

- 1A) Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
- 1B) Antimafia-Antiriciclaggio
- 1C) Procedimento Bando
- 1D) Controlli
- 1E) Schema di Garanzia Fideiussoria
- 1F) Obblighi pubblicazione
- 1G) Modello di domanda
- 1H) Modello relazione tecnica del progetto
- 1I) Dichiarazione titoli abilitativi
- 1J) Modello asseverazione del rispetto del principio DNSH
- 1K) Modello asseverazione climate proofing

21 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 “relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C/2023/111 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali

condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
 - DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
 - DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
 - DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
 - Raccomandazione UE 2019/786 del 8 maggio 2019 sulla Ristrutturazione degli edifici
 - Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)
 - UNI/TS 11300 -1 (2014) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
 - UNI/TS 11300 - 2 (2019) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione in edifici non residenziali;
 - UNI/TS 11300 - 3 (2010) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
 - UNI/TS 11300 -4 (2016) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
 - UNI TS 11300-5 (2016) : Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
 - UNI TS 11300-6 (2016): Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
 - UNI EN 15193 – 1 (2021) Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni, Modulo M9
 - UNI EN 15193 – 2 (2017) Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della EN 15193-1, modulo M9
 - UNI/Pdr 77 (2020) Linee guida per il calcolo computerizzato per la determinazione del LENI secondo il metodo di calcolo completo della UNI EN 15193-1:2017
 - UNI CEI EN 16247-1 (2022) “Diagnosi Energetiche - Requisiti generali ”
 - UNI CEI EN 16247-2 (2022) “Diagnosi Energetiche – Edifici”,
 - UNI CEI EN 16247-3 (2022) “Diagnosi Energetiche – Processi”,
 - UNI CEI EN 16247-4 (2022) “Diagnosi Energetiche - Trasporti“
 - UNI CEI EN 16247-5 (2015) “Competenze degli Energy Auditor”.
 - UNI TR 11775 (2020) Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici
 - UNI TR 11824 (2021) Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi
- Verificare con Brogi

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”
- L. 24/11/1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”
- L. 10/06/1982, n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”
- L. 19/03/1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
- L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- L. 31/01/1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
- D.M. Tesoro 22/04/1997 “Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE”
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 “Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE”
- L. 27/12/1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- L. 05/03/2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
- D.L. 07/02/2003, n. 15 “Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale” convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI”

- D.M. MIUR 06/12/2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa”
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”
- D.P.C.M. 23/05/2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”
- D.M. MIUR 02/01/2008 “Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina UE sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008” [se ricorre]
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale”
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”
- L. 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”
- D.M. 10/08/2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”
- D.L. 24/01/2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 “Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”
- L. 14/01/2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
- D.M. 14/01/2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”
- D.L. 20/03/2014, n. 34 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”, convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”
- L. 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”
- L. 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI”
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
- D.L. 30/04/2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120

- L. 05/11/2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”
 - D.L. 31/03/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
 - DPCM 29/04/2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”
 - D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”
 - D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
 - D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
 - L. 27/10/2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche
-
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale.
 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.
 - DM 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del DLgs 192/05 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Il decreto modifica l'Allegato A del DLgs 192/2005 "Ulteriori definizioni".
 - D. LGS. 1 febbraio 2007, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Il decreto modifica e integra il testo del DLgs 192/05
 - D.L. 4 giugno 2013 n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n°90. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010.
 - LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
 - D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
 - DPR 27 giugno 2013 n.74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05”
 - L. 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.”
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
- D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- D.Lgs. . 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”
- D.M. 26 giugno 2015 Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”
- D.M. 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
- D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141 "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"
- D.Lgs 10 giugno 2020 n.48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. “
- D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”
- Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria generale dello Stato.

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 “Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)”
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
- L.R. 13/07/2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
- L.R. 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”
- L.R. 05/10/2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 “Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013”
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 “Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013”

- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”
 - DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”
 - DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 “Definizione del tasso d’interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000”
 - DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009”
 - L.R. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”
 - DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 “Decisione di Giunta regionale relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”
 - DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 “POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti”
 - DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”
 - L.R. 05/06/2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”
 - DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 “L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00”
 - DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”
 - L.R. 12/12/2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
 - L.R. 03/03/2020, n. 16 “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017”
 - L.R. 16/03/2023, n. 13 “Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017”
- RISOLUZIONE n. 249 del 16/03/2023 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 16 marzo 2023, n. 13 (Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017) In merito al sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile. Attuata dalla Giunta Regionale.....
- DELIBERA n. 858 del 24/07/2023 "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n.71/2017"- integrazione deliberazione n.716/2023
 - DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 “L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese”
 - DGR n.325 del 27/03/2023 “Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
 - Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"
 - DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 “L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese”

- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 “L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti”
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 “Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014”

- L.R. n. 39 del 24/02/2005 “Disposizioni in materia di energia” e s.m.i.
- L.R. n. 65 del 10 novembre 2014, “Norme per il governo del territorio”
- L.R. 13 novembre 2012 n. 63 “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").
- DPGR n.25/R del 05 marzo 2015 “Regolamento di attuazione dell’art 23 sexies della LR 39/05. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”;